



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII**

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 01 Aprile 2014, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Rita De Rinaldis, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti interessate alla situazione occupazionale di **TIE TRACK ITALY S.R.L.** per l'espletamento della fase amministrativa della procedura di mobilità ai sensi dell'art. 4 e 24 L. n. 223/91.

Sono presenti:

- per la SOCIETA', Jamal Oulkadi assistito per la traduzione nella lingua italiana da Vincenzo Salerno e da Paola Fabbrini di CONFINDUSTRIA FIRENZE;
- per FILCAMS CGIL Naz.le, Andrea Montagni;
- per FISASCAT CISL Naz.le, Alfredo Magnifico;
- per UILTuCS Naz.le, Franco Polito giusta delega della UILTuCS Naz.le.

PREMESSO CHE

- TIE TRACK ITALY S.R.L. (d'ora in poi Società), con sede legale a Firenze, inquadrata ai fini INPS nel Settore Commercio svolge attività di commercio al dettaglio di accessori per abbigliamento quali cravatte, guanti, cappelli ed opera attraverso punti vendita ubicati nelle Regioni Lazio, Lombardia e Veneto, occupando per tale attività un organico totale di n. 30 lavoratori a cui applica il CCNL Terziario distribuzione e servizi;
- con nota trasmessa il 20 Gennaio 2014, (Prot. n. 32/0002824/MA003.A001 del 06.02.2014) Confindustria Firenze, su mandato della Società, ha avviato una procedura di mobilità ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 24 della Legge 23 luglio 1991, n. 223, dichiarando un esubero complessivo di **25** unità lavorative impiegate presso i n. 2 punti vendita di Roma Fiumicino e i n. 2 punti vendita di Milano Malpensa, per le quali è cessata l'attività;
- A seguito di esaurimento fase sindacale Confindustria Firenze, per conto della Società, con nota del 07.03.2014 (Prot. 32/0005365/MA003.A001 del 11.03.2014), ha attivato la fase amministrativa della procedura di mobilità richiedendo un incontro presso il Ministero del Lavoro;
- il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota del 28.03.2014 (Prot. 32/0006912/MA003.A001) ha convocato le Parti Sociali interessate per la riunione odierna;

nel corso della presente riunione la Società ha esposto le motivazioni poste alla base della pendente procedura di licenziamento collettivo, riconducendole nella sostanza alla grave situazione finanziaria.

della Società che, sebbene già in difficoltà da anni, ha registrato nell'ultimo triennio un andamento involutivo a carattere decrescente di tale entità da portare alla decisione di chiudere n. 4 dei 5 punti vendita.

Le OO.SS. intervenute, preso atto delle dichiarazioni della Società, tuttavia sottolineano la necessità di ricercare soluzioni che tutelino la platea di lavoratori dichiarati in esubero,

In esito a quanto suesposto, Le Parti Sociali concordano sull'opportunità di richiedere la Cassa in deroga e la mobilità col criterio esclusivo della non opposizione, con le modalità di seguito indicate.

CONSIDERATA

la L. del 28.06.2012 n. 92, che all'art. 2, comma 64 prevede la possibilità di concessione sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali.

VISTO

l'art. 1, co. 183 della L. del 27.12.13, n. 147 (Legge di stabilità 2014) che ha rifinanziato gli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2014.

IN ATTESA

della pubblicazione del Decreto interministeriale relativo ai criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente, di cui all'art. 4, co. 2 D.L. 21/5/2013, n. 54, convertito dalla L. 18.07.13, n.85.

TANTO PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

A. CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA

1. La Società presenterà, al competente Ufficio della Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del Lavoro, istanza - ai sensi della normativa suindicata - al fine dell'accesso al trattamento di CIG in deroga, a decorrere dal 02.04.2014 e sino al 01.07.2014, con riguardo ad un numero massimo di 24 lavoratori (di cui n. 2 a tempo determinato) come di seguito specificato:
 - n. 10 unità lavorative occupate a Milano Malpensa;
 - n. 14 unità lavorative (di cui n. 1 a tempo determinato con scadenza il 19.06.2014) occupate a Roma Fiumicino;
2. I lavoratori, nel numero massimo suindicato, saranno sospesi in Cig a zero ore senza rotazione vista la definitiva chiusura dei punti vendita.
3. Viste le difficoltà economiche patite dalla Società, la stessa chiederà il pagamento diretto all'INPS dell'integrazione salariale;
4. Come piano di gestione degli esuberanti, le Parti convengono il ricorso alle seguenti misure:
 - L'attivazione presso gli Enti territoriali competenti di percorsi formativi e/o di orientamento/riqualificazione professionale, volti principalmente all'acquisizione delle competenze professionali necessarie alla ricollocazione lavorativa, anche in settori merceologici diversi;
 - accesso all'attuale procedura di mobilità, quale strumento di ricollocazione, nei tempi con le modalità elencate nel presente Accordo;
5. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art.4, c. 40,42,43,44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale o, non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo.



6. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale delle Politiche attive e passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con la Società, al fine del costante aggiornamento della spesa.
7. La scrivente Direzione Generale, vista la mancata allegazione da parte della Società dell'elenco nominativo dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato, congiuntamente all'istanza di concessione, da produrre al più presto e, comunque, non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. delle Politiche attive e passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. L'Azienda è, altresì, tenuta a presentare nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre l'inoltro della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte, al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.
8. Questa divisione, esperita l'attività di mediazione, trasmetterà tempestivamente il presente verbale alla div. IV - D.G. delle Politiche Attive e Passive del Lavoro - per l'espletamento delle fasi istruttoria e decisoria di propria competenza
9. Il Presente Verbale sarà trasmesso alle Regioni interessate, ai fini dell'attuazione di eventuali misure di politica attiva del lavoro come previste dalla legislazione vigente.


B. MOBILITA' CON IL CRITERIO ESCLUSIVO DELLA NON OPPOSIZIONE.

- Le Parti convengono, al fine di favorire l'esodo non traumatico dei lavoratori, che la Società potrà procedere alla collocazione in mobilità di un numero massimo di 24 unità lavorative - compatibilmente ai profili professionali dichiarati in esubero dalla Società nella lettera di apertura della procedura la cui individuazione avverrà in via esclusiva sulla base del criterio della non opposizione al licenziamento.
- A tal fine - ai sensi dell'art. 8, comma 4, legge 236/93, in deroga al termine legale di 120 giorni - la collocazione in mobilità dei lavoratori, alle condizioni sopra previste, potrà avvenire entro il termine della Cassa prevista dal presente Verbale.


Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara esperita la procedura di licenziamento collettivo di cui agli art. 4 e 24 legge 223/91 e la procedura di esame congiunto di cui all'art. 2 D.P.R. 218/00 tesa al riconoscimento della misura di Cig in deroga ai sensi dell'art. 2 comma 64 della L. 28.06.2012 n. 92

Letto, confermato e sottoscritto.

SOCIETA'



OO.SS.



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

